




CITTA' DI ABANO TERME



PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

- Approvato con deliberazione consiliare n. 110 del 27.11.1996
- Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1: Ambito e scopo del Regolamento¹

1. Il presente regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nell'art. 23 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, negli artt. 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione, disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria come indicato al comma 1, si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.
3. Resta salva l'applicazione da parte dell'effuci preposto delle disposizioni inserite nel regolamento di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del D.L.vo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni.

Art. 2: Nozione di centro abitato

1. La nozione di centro abitato, al fine del presente Regolamento, è quella fornita dall'art. 3 comma 1 punto 8 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 ed individuata dal vigente P.R.G..

¹ Comma introdotto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

CAPO 11
DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI
PROPAGANDA

Art. 3: Definizione dei mezzi e degli impianti

1. Ai fini del presente Regolamento, per "insegna", "sorgente luminosa", "cartello", "manifesto", "striscione locandina e stendardo", "segno orizzontale reclamistico" e "impianti di pubblicità e propaganda", s'intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti e con le integrazioni ivi indicate.
2. Con il termine generico "altri mezzi pubblicitari", usato negli articoli successivi, s'intendono i mezzi elencati nel comma 1.

Art. 4: Insegne

1. E' da considerarsi "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio - logo, realizzata e supportata da materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce, o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenza accessoria, di cui al precedente comma, si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze per l'esercizio di più attività, é necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne "di esercizio e "pubblicitarie" si distinguono, secondo la loro collocazione, in
 - a) insegna a bandiera orizzontale (sporgente da una costruzione);
 - b) insegna a bandiera verticale (sporgente da una costruzione);
 - c) insegna frontale;
 - d) insegna a tetto (nei casi consentiti dal vigente P.R.G. e successive modificazioni) o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;
 - e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio).
5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie, collocate in centro abitato, sono le seguenti:
 - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) e d): mq. 10, se collocate parallelamente all'asse della carreggiata; mq. 2, se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
 - per quelle individuate al precedente punto d), mq. 26.
6. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro.

Art. 5: Cartello

1. Si definisce "cartello" il manufatto bifacciale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate, anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.

2. Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato), ovvero sull'esistente (cartello a parete).

Art. 6: Manifesto

1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale, eccetto quelli strettamente temporanei, emessi da autorità giudiziaria, da pubblica amministrazione e, a seguito di incidenti o calamità, dalle aziende o Enti erogatori di pubblici servizi.

Art. 7: Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale eventualmente bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Art. 8: Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicola adesiva, o altri mezzi quali, ad esempio, le proiezioni a terra che non contrastino con la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, oppure effettuate con sostanze biodegradabili, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 9: Impianti di pubblicità o propaganda

1. E' qualificato "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come manifesto o come segno orizzontale reclamistico.
2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda" a titolo esemplificativo:
 - a) l' "insegna di esercizio", ossia la scritta a caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come disciplinati nell'art. 21, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 4, comma 2, nel caso in cui l'attività sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;

- b) l' " insegna pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lett. a) e dalla quale si discosta per collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate dal successivo art. 23;
- c) la "targa", ossia un manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra ecc...) apposto sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede dell'attività o nelle immediate vicinanze, le cui dimensioni non dovranno essere superiori a cm. 50 x cm. 30;
- d) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata (a terra) su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici ed associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi ed alberghi);
- e) la "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi, con le limitazioni di cui al successivo art. 22 ;
- f) gli "impianti fissi per le affissioni", cioè destinati alla affissioni di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x cm. 100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, dall'art. 3 del D. Lgs 15.11.1993 n. 507, secondo la seguente tipologia:
- "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciali (dimensioni mt. 6 x mt. 3);
 - tipo "stendardo": impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni cm. 140 x cm. 100; 200 x 140 e 280 x 200) che verticalmente (dimensioni: cm. 100 x cm 140, 140 x 200 e 200 x 240);
 - tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70 x 100;
- tipo "trespolo" etc.: impianto bifacciale o a più facciate collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni faccia: cm. 140 x 200);
- g) l' "impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili, eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo art. 14, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone individuate con gli appositi piani di cui al successivo art. 16, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso o per luce diretta o luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18;
- h) l' "impianto di insegne o targhe coordinate", ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq complessivamente; nelle zone pedonali non dovrà superare la superficie di mq. 6;
- i) la "vetrofanìa" o lettere adesive, cioè la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive fisse, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

Art. 10: Sorgenti luminose e impianti di trasmissione /o riproduzione di immagini

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminati che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura che possano costituire messaggio pubblicitario. Le sorgenti luminose devono rispettare quanto disposto dalla L.R. 7 agosto 2009 n. 17 per il contenimento dell'inquinamento luminoso.

Art. 11: Pubblicità sui veicoli²

1. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione ed è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione ed Attuazione.
2. I mezzi pubblicitari realizzati su supporti mobili (cosiddette "vele pubblicitarie") non possono sostare oltre 48 ore nello stesso spazio. Decorso il termine suddetto, il veicolo dovrà essere spostato di almeno 500 metri.
3. Il mancato rispetto del termine stabilito nel precedente comma, determina l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge indicate all'art. 1 del presente Regolamento.
4. La pubblicità effettuata con veicoli omologati per uso pubblicitario, la sosta dei quali superi le 48 ore, in quanto assimilati ad impianti di pubblicità ai sensi dell'art. 47/8° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) è consentita previa autorizzazione. Nel caso di sosta priva della citata autorizzazione, dovrà essere oscurato il messaggio pubblicitario; diversamente, verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 23 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) per pubblicità abusiva su area pubblica.
5. Le insegne di esercizio ed i mezzi pubblicitari collocati su veicoli destinati al commercio itinerante non sono soggetti alle limitazioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento esecuzione e Attuazione quando sono in sosta nelle aree mercatali e nei "posteggi isolati";

Art. 12: Pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 25 del presente Regolamento.

² articolo modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

CAPO III
NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Art. 13: Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve avvenire, fuori e dentro i centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 23 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dell'art. 51 e seguenti del relativo "Regolamento di esecuzione e Attuazione" D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
2. Sono fatte salve particolari prescrizioni e disposizioni per particolari luoghi e tipologie di pubblicità.
3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art. 9, è sempre vietata sulle aree private.
Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza della base dei cartelli dovrà essere di almeno ml. 1,50, rispetto alla banchina stradale. In materia di esposizione di cartelli e simili, il Comune rilevata la molteplicità dei casi applicativi e salvo quanto previsto dall'art. 51 del D.P.R. 495/92, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale e da altri piani, urbanistici ed edilizi, di polizia urbana, etc.
4. Lungo il fronte stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi alle stazioni di servizio e alle aree di parcheggio, è concessa l'installazione di un cartello o impianto fisso riprodotto il marchio di fabbrica, o la ragione sociale.
5. Nel centro abitato le distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 sono calcolate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 14: Dimensioni dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

1. Fuori dal centro abitato i cartelli ed i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di 6 mq., ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, che possono raggiungere la superficie di 20 mq. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art. 48, comma 1).
2. Per quanto riguarda i cartelli ed i mezzi pubblicitari nel centro abitato, si rimanda alle norme del presente regolamento che disciplinano le singole tipologie di impianto.

Art. 15: Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.

Art. 16: Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente Regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute.

2. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 17: Pubblicità direzionale

1. La pubblicità "direzionale", intendendosi con questa definizione l'uso di una serie di cartelli ed altri impianti pubblicitari, corredata da simboli identificativi di direzione, localizzati in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, viene disciplinata con provvedimenti della Giunta Comunale, nel rispetto degli artt. 134 e seguenti del Regolamento del Codice della Strada.

Art. 18: Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà.

1. Possono essere autorizzati i mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, indicati nell'art. 51, commi 9 e 10, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, con le limitazioni e le prescrizioni ivi indicate.

Art. 19: Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
4. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo mobile al suolo, salvo quello a rimozione quotidiana notturna.
6. Nelle zone pedonali non si applicano le limitazioni di precedenti commi n. 3 e 4.
7. I messaggi pubblicitari in lingua straniera devono essere tradotti in italiano³

Art. 20: Caratteristiche dei cartelli e mezzi luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere luce intermittente, di colore rosso, di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dall'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli (D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art. 50 comma 1).

³ Comma introdotto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo (D.P.R. 16.12.1992, art. 40 comma 2).
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto Soccorso (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 art. 50 comma 3).
4. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.
5. Nelle zone pedonali non si applicano le limitazioni dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 21: Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le sporgenze di cassonetti e delle insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti sul suolo pubblico o vincolato ad uso pubblico sono regolate nel seguente modo:
 - a) fino a m. 4,50 di altezza sono ammesse, solo se esiste il marciapiede, per sporgenze non superiori a cm. 20;
 - b) oltre i m. 4,50 di altezza sono consentite anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di m. 1,50.
2. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso.
3. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale, possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltreché sulla facciata, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, su pensilina, intesa come parte integrante del disegno architettonico dell'edificio.
4. E' vietata l'apposizione delle figurazioni o scritte pubblicitarie al di sopra della linea di gronda degli edifici, fatta eccezione per gli edifici compresi nelle zone artigianali di cui al Piano regolatore Generale e per gli esercizi alberghieri.
5. E' vietata l'installazione di insegne sulla facciata di edifici caratterizzati da vincoli architettonici ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 23.
6. Le farmacie potranno installare, in aggiunta all'insegna di esercizio e comunque non in prossimità (distanza non inferiore a ml. 8) di un impianto semaforico:
 - a) un'insegna a forma di croce verde, che sarà resa luminosa nelle ore serali in caso di apertura per turno di servizio e durante l'orario dello stesso;
 - b) una bacheca per i turni di servizio con fonte luminosa interna. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi legno non trattato e cartone.

Art. 22: Caratteristiche delle tende

1. Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie si osservano le seguenti disposizioni:
 - le tende devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario e riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra;
 - le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale o il marchio di fabbrica;
 - l'altezza massima delle scritte dovrà essere di cm. 20⁴;

⁴ modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

- l'altezza dal suolo di ogni punto non dovrà essere inferiore a cm. 220 e il limite della tenda, parallelo all'edificio, dovrà distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede.⁵
2. L'apposizione di scritte sulle tende è soggetta alla presentazione di SCIA, secondo le modalità riportate negli artt. 32 e 33 del presente Regolamento.⁶

Art. 23: Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o su battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x cm. 30.
2. Per le targhe riferite alla pubblicità sanitaria si fa riferimento alla relativa normativa in vigore.⁷

Art. 24: Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. Gli impianti fissi tipo "standard" dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico preferibilmente a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore adatto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cui all'art. 9, comma 2, lett. f), fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60 e non superiore a cm. 100.
2. Gli impianti per affissioni tipo "poster" sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di m. 6 x 3, racchiuso da una cornice di materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti (con coloritura diversa delle cornici), tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60 e non superiore a cm. 100 (salvo eccezioni da concordarsi).

⁵ modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

⁶ comma inserito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

⁷ comma inserito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

3. Gli impianti di affissione tipo "trespolo" dovranno essere polifacciali (tre facce o più) e la struttura portante di sostegno dovrà essere realizzata in profilato metallico con sezioni a "L" o a "V", opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima; l'impianto dovrà essere verniciato con colore grafite opaco. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 140 x 200 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti in alluminio per mezzo di viti dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60 e non superiore a cm. 100 (salvo eccezioni da concordarsi).

Art. 25: Pubblicità sonora

1. Per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.
2. La pubblicità fonica è consentita previa autorizzazione del Sindaco a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale (D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art. 59 comma 2°)
3. La pubblicità fonica effettuata anche a mezzo di veicoli, purché le emissioni sonore non superino i limiti indicati nel punto 2.3. comma 3) delle norme del Regolamento di zonizzazione acustica approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.84 del 17.11.2003 "Classificazione del territorio comunale in zone per la tutela dall'inquinamento acustico" così come modificata con Delibera del C.C. n. 58 del 24.11.2008.⁸ può essere autorizzata dall' Amministrazione Comunale con le seguenti limitazioni:
 - a) dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30;
 - b) può essere effettuata esclusivamente su veicoli in movimento e per non più di due passaggi nella stessa via;
 - c) avere una frequenza ed intensità sonora contenute nei limiti modesti e comunque tali da non poter udire il messaggio fonico ad una distanza superiore a 50 metri, con l'avvertenza che, in caso di incrocio con altro veicolo che effettua la pubblicità fonica questa deve essere momentaneamente sospesa.

Altre limitazioni o deroghe possono essere disposte con provvedimento del Sindaco.

⁸ modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

CAPO IV
DISCIPLINA PARTICOLARE DEI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 26: Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del capo III.

Art. 27: Caratteristiche particolari degli striscioni e bandiere - Volantinaggio - Affissioni di materiale pubblicitario - Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati⁹

1. L'esposizione di striscioni attraversanti la sede stradale è consentita per promuovere manifestazioni di carattere sportivo, artistico, culturale o di solidarietà con esclusione di qualsiasi attività avente diretto o indiretto scopo di lucro, commerciale o di promozione. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti e associazioni. Per quanto attiene striscioni relativi a manifestazioni di solidarietà, sarà consentito indicare anche nominativi di ditte o sponsor in generale. Gli striscioni, aventi dimensione massima di m. 1x8, da collocarsi a non meno di m. 5 misurati dalla parte inferiore dello striscione al sottostante piano viabile, in posizione tale da non ridurre la visibilità delle segnalazioni luminose per la disciplina del traffico e ad una distanza di m. 25 da altri cartelli o mezzi pubblicitari nonché da segnali stradali e intersezioni, dovranno essere puliti e decorosi. L'esposizione dello striscione non potrà avvenire in un periodo precedente a giorni 7, rispetto al primo dei giorni nei quali la manifestazione che si pubblicizza avrà luogo e dovrà essere rimosso entro il secondo giorno successivo all'ultimo giorno della manifestazione. Decorso detto periodo, lo striscione verrà rimosso forzatamente a spese dell'interessato.¹⁰
2. VOLANTINAGGIO: E' fatto assoluto divieto di attuare per motivo commerciale o per scopi di lucro tale forma di pubblicità anche se la distribuzione abbia luogo con consegna a mano ai passanti o con l'apposizione dei manifestini sul parabrezza degli autoveicoli in sosta. Potrà essere effettuata la distribuzione di cui al presente punto, previa presentazione di comunicazione ed a condizione che sia stato preventivamente effettuato il pagamento della tassa, esclusivamente mediante l'introduzione del materiale pubblicitario nelle cassette della posta dei privati cittadini. In deroga al presente divieto e a condizione che venga data preventiva comunicazione in carta semplice all'Comune, potrà essere effettuata la distribuzione di volantini attinenti la pubblicità di manifestazioni, iniziative, comunicazioni alla cittadinanza da parte di partiti, associazioni sindacali o movimenti di opinione.
3. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario con finalità commerciali di qualsiasi natura (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, merendine, figurine, adesivi, bevande, buoni sconto) in prossimità degli ingressi delle scuole di ogni ordine e grado.¹¹

⁹ modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

¹⁰ comma modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

¹¹ comma inserito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

4. Le affissioni di materiale pubblicitario (manifesti, locandine, avvisi e comunicazioni), da chiunque promosse ed attuate, dovranno avvenire solo ed esclusivamente sulle apposite attrezzature o sugli spazi consentiti, a mezzo di personale a tal fine incaricato dall' ufficio affissioni o dall'Amministrazione Comunale, in possesso della tessera di riconoscimento, nel rispetto delle specifiche norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia. Resta tassativamente esclusa la possibilità di utilizzare spazi diversi da quelli sopraindicati, intendendosi per diversi anche gli spazi ricavabili da pareti di fabbricati, colonne di porticati, pali di sostegno della pubblica o privata illuminazione e della segnaletica stradale o alberi.
5. E' consentito effettuare pubblicità con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni senza alcuna autorizzazione comunale, salvi ed impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi di volo.¹²
6. In occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi di svolgimento delle stesse sono consentiti i palloni frenati o simili. Nel caso rechino messaggi pubblicitari di qualsiasi natura sono soggetti ad autorizzazione.¹³
7. E' consentito, previa presentazione di SCIA, effettuare pubblicità mediante persone circolanti con cartelli.¹⁴

Art. 28: Caratteristiche particolari dei segnali orizzontali reclamistici.

1. I segnali orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi non si applica l'art. 13, fatte salve le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori e dentro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali (D.P.R. 16.12.1992 n.495, art. 51, comma 9 "Regolamento di esecuzione e attuazione").
 - c) all'interno di aree pedonali o su marciapiede pubblico per periodi non superiori a tre mesi, fermo restando le condizioni di sicurezza per l'utente della strada nonché la rimozione degli stessi al termine del periodo concesso con ripristino del suolo pubblico e previo versamento cauzionale¹⁵
2. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa in opera di segnali orizzontali reclamistici dovrà provvedere alla loro rimozione entro le 24 successive al termine di conclusione della manifestazione reclamizzata, ripristinando lo stato dei luoghi ed il grado di aderenza delle superfici stradali. Trascorso inutilmente il termine suddetto, l'esposizione sarà ritenuta abusiva e quindi sanzionabile ai sensi della normativa indicata all'art. 1 del presente Regolamento.¹⁶

¹² comma inserito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

¹³ comma inserito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

¹⁴ comma inserito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

¹⁵ lettera aggiunta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

¹⁶ comma aggiunto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

Art. 29: Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

1. Lungo le strade o in prossimità di esse, è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, fioriere, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie sia inferiore a mq. 1 (D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art. 51, comma 8 "regolamento di esecuzione e Attuazione).

Art. 30: Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Lungo le strade di tipo D, E ed F, come definite dall'art. 2 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli pubblicitari non deve superare il 10% delle aree occupate dalle stazioni di servizio.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq.2 per ogni servizio prestato (D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art. 52, comma 4).
3. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario dalle stazioni di servizio della superficie massima di mq.3 e deve rispettare la distanza minima di ml. 200 da tutti gli altri cartelli (D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art. 51, comma 7).

Art. 31: Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 3° comma del precedente articolo, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml. 20.

CAPO V
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 32: Presentazione della richiesta o della SCIA¹⁷

1. L'installazione di cartelli pubblicitari è soggetta ad autorizzazione. La richiesta dovrà essere presentata dai soggetti interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., utilizzando la piattaforma telematica www.impresainungiorno.gov.it - SUAP. L'autorizzazione è nominativa ed il subingresso nella sua titolarità dovrà avvenire con le modalità di cui sopra e completata con una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il manufatto pubblicitario è conforme a quello autorizzato, alle norme contenute nel presente Regolamento, nonché alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e Attuazione. Per la modifica delle dimensioni, della tipologia o per lo spostamento di manufatti pubblicitari dovrà essere presentata apposita richiesta con esclusione della documentazione già in atti alla precedente richiesta di autorizzazione.
2. L'installazione di insegne di esercizio, di mezzi pubblicitari e di targhe professionali presso la sede dell'attività alla quale si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, è soggetta alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). La presentazione della SCIA dovrà avvenire accedendo alla piattaforma telematica www.impresainungiorno.gov.it - SUAP. Per modificare i mezzi pubblicitari esposti dovrà essere presentata una nuova SCIA. La modifica della titolarità dell'attività, oppure il subingresso nella stessa, comporta la presentazione di una nuova SCIA, anche nel caso in cui i mezzi pubblicitari esposti non subiscano modifiche.
3. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 33: Allegati alla richiesta di autorizzazione o alla SCIA¹⁸

1. La richiesta di autorizzazione per l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade deve essere correlata di tutta la documentazione indicata nel portale impresainungiorno.gov.it.
2. E' facoltà del responsabile del procedimento richiedere ulteriore documentazione necessaria alla valutazione della richiesta.
3. Il responsabile del procedimento assegna all'interessato un termine per l'integrazione della documentazione mancante e, trascorso tale termine, la richiesta viene archiviata.
4. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultasse l'avvenuta installazione del manufatto pubblicitario oggetto della richiesta, si procederà all'emissione dell'avviso di accertamento per il recupero coattivo dell'imposta sulla pubblicità, nonché alla contestazione delle relative violazioni.

¹⁷ articolo sostituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

¹⁸ articolo sostituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

5. La SCIA dovrà essere presentata in via telematica, come indicato nell'art. 32 del presente Regolamento, dalle imprese individuali o collettive, iscritte alla C.C.I.A.A., completa della documentazione prevista. L'impresa, una volta ottenuta la ricevuta di presentazione della SCIA, può iniziare subito l'attività (esporre il manufatto pubblicitario). L'amministrazione Comunale ha 60 giorni di tempo dalla ricezione della SCIA per verificare la sussistenza o meno dei requisiti previsti. In caso negativo, l'Amministrazione adotta i provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e per rimuovere gli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni. La richiesta di autorizzazione per l'installazione di manufatti pubblicitari su immobili vincolati ha una specifica procedura all'interno del portale "Impresainungiorno".

Art. 34: Casi di esenzione dalla richiesta di autorizzazione o dalla SCIA¹⁹

1. Non sono soggette a richiesta di autorizzazione o SCIA le forme pubblicitarie seguenti:
- a) pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, nonché i mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali stessi, purché siano attinenti all'attività esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ogni vetrina o ingresso;
 - b) avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili su cui sono affissi, di superficie non superiore ad un metro quadrato
 - c) i cartelli pubblicitari collocati sui cantieri, con superficie fino a due metri quadrati;
 - d) i messaggi variabili temporanei collocati all'interno delle stazioni di servizio di carburanti;
 - e) i listini prezzi ed i menù, l'esposizione dei quali sia obbligatoria sulla base della normativa vigente, qualora non superino il mezzo metro quadrato;
 - f) pubblicità eseguita su veicoli, purché non sia sonora o luminosa, e sia compresa nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti; manifesti ed avvisi di natura politica o culturale, con superficie non superiore ad un metro quadrato, posti su automezzi;
 - g) la distribuzione di volantini di natura politica, culturale e sociale;
 - h) pubblicità, non visibile dall'esterno, effettuata all'interno di stadi, impianti sportivi e ricreativi in genere, cinema, stazione di servizi pubblici di trasporto di ogni genere e centri commerciali;
 - i) l'esposizione temporanea di pubblicità relativa a vendite promozionale o straordinarie, che non superi complessivamente la superficie di 0,50 mq;
 - j) la pubblicità temporanea relativa a nuove aperture, collocata sulle vetrine o sulla porta di ingresso dell'attività che si sta per iniziare, realizzata con lettere adesive, poster, cartelli e simili.
2. A richiesta degli organi di controllo dovrà essere esibita copia della dichiarazione e dell'attestazione di pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

¹⁹ articolo modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

Art. 35: termine di validità dell'autorizzazione/SCIA²⁰

1. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile (art. 53/6° del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada).
2. La richiesta di rinnovo deve essere presentata entro il giorno precedente la scadenza indicata sull'autorizzazione originaria, a pena di decadenza della stessa.
3. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata della sola autodichiarazione che attesti l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
4. Per le insegne di esercizio e gli altri manufatti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività alla quale si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, nonché per le targhe professionali, l'autorizzazione è sostituita dalla SCIA, che è a tempo indeterminato.
5. In caso di trasferimento della sede, viene meno per l'interessato il titolo per mantenere in opera i manufatti pubblicitari autorizzati presso il precedente luogo di esercizio ed il documento autorizzativo è da intendersi automaticamente decaduto.
6. La dichiarazione di cessazione di manufatti pubblicitari comporta la decadenza automatica dalla relativa autorizzazione o della SCIA. L'eventuale ricollocamento degli stessi dovrà essere richiesto con una nuova istanza o una nuova SCIA.

Art. 36: Targhetta di identificazione²¹

1. Su ogni manufatto pubblicitario, ad esclusione delle insegne di esercizio, targhe o vetrofanie, deve essere apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati i seguenti dati:
 - l'intestazione "Comune di Abano Terme";
 - il nominativo del soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione comunale e anno del rilascio;
 - data di scadenza.
2. Per i manufatti pubblicitari per i quali risulta difficoltoso applicare la targhetta, è consentita l'apposizione dei dati suddetti con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 37: obblighi del titolare dell'autorizzazione/SCIA²²

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei manufatti pubblicitari e delle loro strutture di sostegno e di effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - b) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune.

²⁰ articolo modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

²¹ articolo modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

²² articolo modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

Art. 38: Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione od il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - f) mancata manutenzione dell'impianto pubblicitario.

Art. 39: Rimozione anticipata²³

1. In presenza di motivi di pubblico interesse e con ordinanza motivata, l'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei manufatti pubblicitari installati. E' fatta salva la possibilità di adeguare la collocazione dell'impianto nell'ambito di 5 mt dalla posizione precedente, fermi restando i limiti previsti dal D. Lgs n. 42/2004 e dal "Piano Generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità" per le diverse tipologie di manufatti pubblicitari.
2. Il titolare dell'impianto pubblicitario dovrà rimuovere la pubblicità entro il termine indicato nell'ordinanza di rimozione.
3. La rimozione dovrà comprendere anche gli eventuali sostegni o supporti, nonché il ripristino della sede del manufatto.
4. Nel caso in cui il titolare dell'impianto non rispetti l'ordine di rimozione entro il termine stabilito, l'impianto sarà ritenuto abusivo con l'adozione dei provvedimenti conseguenti

²³ articolo sostituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 22/05/2017

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40: Norma transitoria

1. I mezzi pubblicitari, già autorizzati, devono essere adeguati alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento entro il termine fissato dallo stesso Codice della Strada.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari già autorizzati, possono essere mantenuti, anche in deroga alla disposizioni del presente Regolamento. I nuovi impianti ed i mezzi pubblicitari dovranno invece adeguarsi alle nuove norme.

Art. 41: Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato si rinvia alla normativa generale.